



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - TOMMASO VITO RUSSO

Seduta del 09/06/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, stipulato in data 13/09/2011 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 20/08/2019, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, secondo il criterio *pro rata temporis*, di complessivi € 587,10, a titolo di commissioni finanziarie, spese di istruttoria, oneri di distribuzione, diritti ente e oneri assicurativi;
- gli interessi legali dal giorno dell'estinzione al rimborso;
- la corresponsione di € 500,00 a titolo di spese di assistenza tecnica, come da reclamo, cui fa integralmente rinvio.

L'intermediario non ha presentato le controdeduzioni. Nella risposta al reclamo ha eccepito:

- la chiara ripartizione in contratto tra oneri *up front* e oneri *recurring*;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- l'avvenuto rimborso, in sede di conteggio estintivo, delle commissioni finanziarie, dei diritti ente e del 50% degli oneri di distribuzione, secondo il criterio *pro rata temporis* e in conformità alle pattuizioni contrattuali;

che la copertura assicurativa è garantita da un ente previdenziale pubblico (INPS), che provvede alla restituzione del premio non goduto previa richiesta da presentare attraverso apposito modulo (allegato al riscontro al reclamo).

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"*. Ciò in quanto *"le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)". Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette "sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva"*.

"Priva di giuridico fondamento" si rivela l'opinione che sostiene una presunta *"inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche"*.

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve



essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *"il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento",* valutando inoltre che *"non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".*

Fatte queste premesse, il Collegio ritiene, con riferimento al rapporto di cui alla presente controversia, che debba riconoscersi natura *recurring* e che, pertanto, siano rimborsabili per la quota non maturata in base al criterio del *pro rata temporis*, sia le *commissioni finanziarie*, sia i *diritti ente* in quanto remunerative di attività relative alla gestione del prestito.

Deve invece riconoscersi natura *up front* alle *spese di istruttoria*, in quanto remunerative di attività preliminari che si esauriscono con la conclusione del contratto. Il rimborso dovrà essere effettuato secondo il criterio della curva degli interessi.

Quanto agli *oneri di distribuzione*, il contratto prevede che siano suddivisi in quota parte al 50% tra voci *recurring* e voci *upfront*. Al riguardo il Collegio di Coordinamento ha avuto modo di rilevare che *"le parti, nella loro autonomia contrattuale, possono declinare in modo differenziato il criterio di rimborso dei costi up front rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto, con ciò senza escludere la facoltà di estendere il metodo pro rata, sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità"* (dec. n. 26525/19). Nella fattispecie, in effetti, il Collegio valuta che il criterio contrattuale convenuto per la rimborsabilità della quota retrocedibile della voce di costo *"oneri di distribuzione"* debba ritenersi esteso anche alla quota non ripetibile.

Con riguardo alla richiesta di restituzione degli oneri assicurativi non maturati, il Collegio ribadisce il proprio orientamento che ritiene che siffatti costi, avendo natura *recurring* in quanto commisurati alla durata del prestito, devono essere restituiti per la parte non maturata.

Il Collegio ritiene pertanto, che le richieste del cliente meritino di essere accolte secondo il prospetto che segue:



durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	82
rate residue		38

TAN	▶	4,50%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	31,67%
- in proporzione alla quota	11,25%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi	tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	spese di istruttoria (up front)	€ 300,00	€ 95,00	€ 33,75			€ 33,75
<input type="radio"/>	oneri di distribuzione (50%) (recurring)	€ 210,00	€ 66,50	€ 23,63		€ 66,50	€ 0,00
<input type="radio"/>	oneri di distribuzione (50%) (up front)	€ 210,00	€ 66,50	€ 23,63			€ 23,63
<input type="radio"/>	commissioni finanziarie (recurring)	€ 1.788,74	€ 566,43	€ 201,24		€ 566,43	€ 0,00
<input type="radio"/>	diritti ente (recurring)	€ 37,20	€ 11,78	€ 4,19		€ 11,78	€ 0,00
<input type="radio"/>	costi assicurativi (recurring)	€ 1.344,00	€ 425,60	€ 151,20			€ 425,60
	rimborsi senza imputazione						€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti						€ 482,98	
interessi legali						si	

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 482,98, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS